



TRIBUNALE DI CAGLIARI  
Sezione lavoro

Decreto ex art. 28  
SENTI N° 3 011  
RACL. 5727 010  
CRON. 4749 011

Il giudice, dott.ssa Paola Mazzeo,

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22 febbraio 2011 nel procedimento ex art. 28 legge n. 300/1970 iscritto al n. 5727/10 R.a.c.l., promosso da:

**Rappresentanza sindacale di base – Pubblico impiego**, in persona del legale rappresentante Domenico Medici, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv.ssa Maria Rosaria Ximenes, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Peraino del foro di Roma in forza di procura speciale a margine del ricorso

*ricorrente*

nei confronti di

**Agenzia delle entrate** in persona del legale rappresentante, domiciliata ex lege in Cagliari negli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa

*resistente*

ha emesso il seguente

DECRETO

Si rileva, in primo luogo, che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla difesa dell'amministrazione. Risulta dallo statuto del sindacato Rappresentanza di Base - Federazione del pubblico impiego, prodotto all'udienza del 9 febbraio 2011, che tale associazione è articolata territorialmente su base regionale (artt. 7 e 13), e non esistono livelli inferiori. Pertanto, il Coordinamento regionale della Sardegna costituisce l' "organismo locale dell'associazione sindacale nazionale" legittimato ai sensi dell'art. 28 primo comma Statuto; il suo coordinatore risulta in effetti essere Domenico Medici (cfr. verbale di

riunione del Coordinamento regionale del 23 settembre 2005, prodotto alla medesima udienza), ossia colui che agisce nel presente giudizio, anche se nel ricorso non è specificata tale sua qualità,

Quanto al merito della controversia, la stessa deve ritenersi cessata alla luce della documentazione prodotta dalla difesa resistente all'udienza del 22 febbraio 2011. Risulta infatti, dal verbale di riunione del 10 febbraio, che l'amministrazione, le oo.ss. e la r.s.u. hanno ripreso la trattativa in corso presso il Centro di assistenza multicanale, in vista del raggiungimento dell'accordo previsto dall'art. 4 comma II Statuto dei lavoratori. Dal verbale del 16 febbraio 2011 risulta, in particolare, che nell'ambito di tale trattativa è stato disattivato sia il software "CCpulse" sia il software "Cognos", entrambi ritenuti dal sindacato ricorrente strumenti di controllo a distanza dell'operato dei lavoratori del Centro.

Tale disattivazione fa obiettivamente venir meno non solo la condotta antisindacale denunciata al capo 1 delle conclusioni, ossia appunto l'aver installato ed utilizzato tali sistemi senza aver preventivamente raggiunto un accordo con la r.s.u., ma anche quella di cui al punto 2, cioè l'aver omesso l'informazione preventiva dovuta ai sindacati ai sensi dell'art. 6 comma II Ccnl in caso di "verifica periodica della produttività degli uffici" e di "introduzione di nuove tecnologie .... aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro". Una volta bloccato l'uso di tali dispositivi, infatti, la condotta antisindacale lamentata non è più attuale, anche in considerazione delle modalità di disattivazione descritte nel suddetto verbale, compiute o verificate alla presenza di rappresentanti sindacali, e che quindi, si ritiene, garantiscono allo stato il non utilizzo dei software.

In base al principio della soccombenza virtuale, l'amministrazione deve essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore del sindacato ricorrente, liquidate come in dispositivo. Non pare potersi dubitare, infatti, del carattere - quanto meno dell'applicativo "CCpulse" - di strumento di controllo a distanza. Deve infatti intendersi per tale qualsiasi apparecchiatura che consenta la vigilanza sulla prestazione lavorativa in atto - e quindi in tempo reale - da parte di un controllore



assente o comunque distante, insomma occulto. Nel caso in esame, la stessa amministrazione in memoria di costituzione ha riconosciuto che il "CCpulse" permette di conoscere in tempo reale lo stato del singolo operatore telefonico del Centro di assistenza multicanale (pag. 4), ossia, evidentemente, di verificare se ha o meno una telefonata in corso, con possibilità di misurarne la durata, e se è connesso o meno al sistema - se è cioè disponibile all'assegnazione di una chiamata, c.d. "log-in". Che non si tratti di uno strumento per la mera rilevazione quantitativa periodica della produttività del singolo - in sé sempre lecita - l'amministrazione lo ha ammesso anche nella prima fase della trattativa in corso; precisamente, all'incontro del 15 aprile 2010 la funzionaria della Direzione generale dott.ssa Bassareo ha affermato che il Ccpulse "*esponde in tempo reale lo stato del singolo lavoratore in ordine ai tempi di esecuzione della sola operazione corrente*" (cfr. relativo verbale doc. 4 di parte ricorrente), il che equivale a dire che il lavoratore può essere controllato in ogni momento ed a distanza.

Il programma Cognos, invece, pare fornire un'utilità diversa, ossia quella di conoscere il complesso dell'attività giornaliera svolta da ciascun operatore, indicando i minuti di log-in, i minuti di chiusura della chiamata precedente, i minuti di conversazione effettiva, il numero di chiamate in entrata ed in uscita, etc., e come detto non pare rientrare nella previsione dell'art. 4, proprio perché integra un controllo successivo, non contemporaneo. Peraltro nel suddetto verbale si dà atto che tale software è stato modificato non rendendo più possibile l'identificazione del singolo operatore, ma solo la consuntivazione giornaliera dell'operato di tutto il Centro di assistenza.

A nulla rileva la circostanza, sottolineata più volte da parte resistente, che lo scopo di tali dispositivi di rete non sia quello di controllare a distanza di lavoratori, ma piuttosto quello di analizzare l'andamento del servizio, per migliorarlo e verificare il rispetto degli obiettivi nell'interesse esclusivo dell'utenza. Invero, tale è appunto il presupposto del secondo comma dell'art. 4 Statuto, il quale non richiede che gli strumenti siano finalizzati esclusivamente al monitoraggio costante ed

occulto dell'operato dei lavoratori (altrimenti troverebbe applicazione il primo comma, con conseguente divieto assoluto) ma prevede che siano dovuti ad esigenze organizzative e produttive.

Fondatamente, pertanto, il sindacato ricorrente ha denunciato l'utilizzo di tali sistemi prima del raggiungimento dell'accordo previsto dalla norma in questione; e sembra difficile negare che la ripresa della trattativa finalizzata a tale accordo sia dovuta proprio all'avvio del presente procedimento, dato che l'amministrazione si è risolta a riconvocare le controparti in data 4 febbraio 2011, come si legge nel verbale di incontro del 10 febbraio.

P.Q.M.  
il giudice

dichiara cessata la materia del contendere;

condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500, oltre a Iva e Cpf.

Cagliari, 15 marzo 2011

IL CANCELLIERE  
*[Signature]*

il giudice

*[Signature]*

Depositato in Cancelleria oggi  
Cagliari, 15 MAR. 2011

IL CANCELLIERE

*[Signature]*

